



**ISTITUTO COMPRENSIVO
FERRANDINA**

*Via Lanzillotti s.n. -75013 Ferrandina - MT - Tel/Fax 0835/554550
e.mail: mtic81800g@istruzione.it
C.M. MTIC81800G - C.F. 93045060774*

Prot. n. 2313 A/19

Ferrandina 01.10.2015

**A TUTTI I GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO**

**DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^a - Titolo I^a,
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;
VISTA l'O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme
sulla elezione del consiglio di istituto;
VISTA la C.M. n.18 prot. n. 8032 del 07.09.2015 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali
della Scuola per l'anno scolastico 2015/2016;
VISTA la nota prot. n. 3032 A/19 del 16/09/2015 con la quale L'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata –
Direzione Generale - ha fissato la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali della
scuola di durata triennale nel territorio della Regione Basilicata;
VISTO che il Consiglio di Istituto è giunto a scadenza triennale, per cui si rende necessario
procedere al suo rinnovo;

INDICE

a norma dell'art.2 dell'O.M. n.215 del 15.7.1991, per i **giorni 15 e 16 del mese di novembre 2015**
le

ELEZIONI

per la costituzione del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il triennio 2015/2016 –
2016/2017 – 2017/2018 ai sensi del decimo comma dell'art.8 del D. L.vo n.297/94.

Le votazioni avranno luogo dalle **ore 08.00** alle **ore 12.00** del giorno **15 novembre 2015** e dalle **ore 08.00** alle **ore 13.30** del giorno **16 novembre 2015**.

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore a 500 alunni, la Rappresentanza delle componenti in seno all'eleggendo Organo Collegiale sarà di 19 membri così assegnati:

- a) il Dirigente Scolastico membro di diritto;
- b) n.8 Rappresentanti del personale insegnante eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
- c) n.8 Rappresentanti dei genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art.348 del Codice Civile;
- d) n.2 Rappresentanti del Personale amministrativo e ausiliario eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.

Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte, per ciascuna componente.

L' elettorato attivo e passivo per l'elezione dei Rappresentanti del personale insegnante spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico.

L' elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci, a norma di quanto precisato nella lettera c) del presente decreto.

L' elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale Amministrativo e Ausiliario spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.

Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti a cui appartengono.

Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.

Le liste dei candidati, senza distinzione di ordine di scuola, debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso l'Ufficio di Segreteria della Scuola, dalle **ore 09.00** del **26 ottobre 2015** alle **ore 12.00** del **31 ottobre 2015**, nelle ore d'ufficio (dalle ore 08.00 alle ore 13.30 di tutti i giorni utili a partire dal primo e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno di scadenza):

- a) per la componente del Personale insegnante, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 8 presentatori;
- b) per la componente dei genitori, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 20 presentatori;
- c) per la componente del personale amministrativo e ausiliario, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 2 presentatori.

I Candidati debbono essere elencati con l'indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio. I Candidati, inoltre, debbono essere segnati da numeri arabi progressivi [esempio: 1) Rossi Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc.].

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un Motto [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^a, II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sottoindicato numero di candidati:

- Componente Personale insegnante n. 16 candidati su 8 da eleggere
- Componente genitori degli alunni n. 16 candidati su 8 da eleggere
- Componente Personale A.T.A. n. 4 candidati su 2 da eleggere

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun candidato può presentare alcuna lista.

Nessun componente della Commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.

Sull'apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

- Per la Componente del Personale insegnante ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
- Per la Componente dei genitori ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
- Per la Componente del Personale A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.

Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da un Cancelliere.

L'autenticazione delle firme dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto devono essere indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Ai sensi dell'art.37 del D. L.vo n.297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n.297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l'Ufficio di Segreteria della scuola.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosanna PAPAPIETRO